ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 73

Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine

Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorita' di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	III — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro stato membro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-73-vigilanza-dell-autorita-di-controllo-dello-stato-membro-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

origine/versione/0